

## **Allegato A**

### **AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DAL QUALE ATTINGERE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI SINGOLI INCARICHI DI PATROCINIO/CONSULENZA LEGALE NELL'INTERESSE DELLA LILT.**

In ottemperanza ai contenuti del parere n. 02017/2018 dello 03/08/2018 del Consiglio di Stato — adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018, da ultimo recepiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), la Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (di seguito "LILT" o "Ente"), intende procedere alla formazione di un Elenco di avvocati dal quale attingere ai fini dell'affidamento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di singoli incarichi di patrocinio/ consulenza legale nell'interesse della LILT stessa, valorizzando il carattere essenzialmente fiduciario (intuitu personae) che connota il contratto di prestazione d'opera intellettuale (art 2229 e ss. cod. civ.).

A tal fine, la LILT si rivolge ad avvocati di comprovata competenza ed esperienza professionale disponendo la pubblicazione del presente Avviso sul proprio sito web istituzionale <http://www.lilt.it/oldportal/index.html>.

#### **1 Oggetto**

1. Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla costituzione di un Elenco di avvocati dal quale attingere ai fini dell'affidamento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di singoli incarichi di patrocinio/consulenza legale nell'interesse della LILT.
2. Il presente Avviso pubblico rende note le modalità per la formazione del suddetto Elenco e costituisce la fonte di regolamentazione dei rapporti tra la LILT e il professionista iscritto.
3. Si precisa che:
  - la presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco comporta l'accettazione di tutte le disposizioni e condizioni del presente Avviso.
  - il rispetto del presente Avviso costituisce condizione necessaria per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco e per l'eventuale conferimento di incarichi.

#### **Formazione e aggiornamento dell'Elenco**

1. Il costituendo Elenco sarà suddiviso in settori di competenza, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, e quindi, nelle seguenti sezioni:
  - 1) Diritto civile;
  - 2) Diritto del lavoro;
  - 3) Diritto amministrativo;
  - 4) Diritto penale.

2. Gli avvocati che avranno presentato la propria domanda di iscrizione e che sono in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti all'interno dell'Elenco in ordine alfabetico senza ordine di priorità.
3. In sede di prima formazione, saranno inseriti solamente i nominativi degli avvocati le cui domande accolte siano pervenute entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.
4. La LILT, una volta predisposto e approvato l'Elenco secondo il presente Avviso, provvederà alla sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale.
5. Decorso il termine di un anno dalla data di pubblicazione del costituendo Elenco, la LILT procederà al suo aggiornamento mediante la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
6. E facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'Elenco.

### **3 Requisiti**

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco gli avvocati del libero foro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 (cinque) anni;
  - b) comprovata esperienza professionale nel patrocinio di controversie coinvolgenti PP.AA.;
  - c) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
  - d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;
  - e) possesso di valida ed efficace polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell'Elenco.

### **4 Domanda di iscrizione**

1. La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente (senza necessità di autentica della firma):
  - a) deve essere redatta secondo il modello allegato B, specificando la/le sezione/i dell'Elenco in cui si chiede di essere iscritti e, al loro interno, la/le materia/ e di preferenza;
  - b) deve recare la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., della sussistenza dei requisiti indicati all'art. 3 del presente Avviso e della corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate, nonché della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R..
2. La domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione di seguito indicata, deve essere presentata, tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del professionista. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [sede.lilt@pec.it](mailto:sede.lilt@pec.it) indicando nell'oggetto: "DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

AVVOCATI” entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.

3. La domanda di iscrizione, a pena di inammissibilità, deve essere corredata da:
  - a) copia di un documento d'identità in corso di validità;
  - b) curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto, indicando:
    - titoli di studio o professionali;
    - specializzazioni e pubblicazioni
    - principali incarichi prestati, comprovanti la pregressa esperienza acquisita nella/ e sezione/i per cui si chiede l'iscrizione, da documentarsi, preferibilmente, mediante indicazione dei principali Incarichi svolti negli ultimi 5 (cinque) anni, suddivisi per ambiti di competenza (materia trattata), della natura del soggetto patrocinato/assistito (pubblico o privato) e della tipologia di pratiche patrocinate;
    - ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione.

Il curriculum dovrà recare la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, della corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate e della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
4. E' causa di esclusione, la presentazione di domande incomplete, anche in uno solo degli elementi richiesti, o inviata con modalità diverse da quelle indicate al commi precedenti.
5. L'avvocato che abbia presentato domanda di iscrizione si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni, le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.
6. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere oppure, laddove fosse già stato iscritto nell'Elenco, sarà cancellato ai sensi del successivo art. 7, fermo restando quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
7. Ai soggetti interessati verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'Elenco sul sito web della LILT nella Sezione "Amministrazione trasparente". Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione, verrà inviata relativa comunicazione personale.

### **5 Criteri e modalità di affidamento degli incarichi**

1. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo in capo alla LILT, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine all'eventuale affidamento di incarichi.
2. In presenza della necessità di acquisire professionalità per l'affidamento dei suddetti incarichi legali, la LILT procederà all'individuazione del professionista iscritto nel costituendo Elenco nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.li. ed in base ai seguenti criteri:
  - a) livello di complessità della controversia;
  - b) competenze tecniche e pregresse esperienze professionali nella materia oggetto della controversia/ consulenza, risultanti dal curriculum;
  - c) pregressa gestione della questione oggetto di affidamento;
  - d) proficua collaborazione con la LILT in relazione alla medesima questione;
  - e) complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia.

In ogni caso, dovrà sempre essere verificato:

- l'assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico;
- la permanenza delle condizioni oggetto di autodichiarazione rese in fase di iscrizione;
- il rispetto del criterio di rotazione, ove compatibile con le esigenze difensive legate alle peculiarità caso di specie.

3. La LILT si riserva altresì la facoltà di effettuare – se ritenuto - colloqui con quei professionisti che presentino professionalità ritenute maggiormente rispondenti all'incarico da affidare, e di acquisire più preventivi.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la LILT si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico, motivando adeguatamente, anche ad un professionista non iscritto nell'Elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento delle proprie esigenze difensive, qualora ciò sia necessitato dalla particolare complessità o novità del "*thema decidendum*".

5. L'incarico professionale è conferito dal legale rappresentante della LILT mediante specifico atto deliberativo ed è oggetto di apposita pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

## **6 Compensi professionali**

1. Costituisce requisito ad substantiam del conferimento dell'incarico la preventiva "pattuzione", fondata su preventivo, presentato dal legale individuato entro 5 giorni dall'invio della richiesta (salvo situazioni di urgenza), del compenso per le prestazioni professionali (ex art. 13, commi 2, 3, 6 e 10 Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ss.mm.li. "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), il tutto in riferimento alle "TABELLE PARAMETRI FORENSI", attualmente allegate al Decreto del Ministero della 10 marzo 2014 n. 55 ss.mm.ii..

2. Alla scopo di conseguire obiettivi di contenimento della spesa, al legale individuato, in linea di principio, sarà corrisposto un compenso professionale parametrato ai minimi tariffari vigenti stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 13, comma 6 L. n. 247 /2012 ss.mm.ii..

3. Qualsiasi deroga a detto postulato economico, pertanto, dovrà essere dettagliatamente motivata, per iscritto, dal professionista in sede di preventivazione e concordata con la LILT.

4. Nell'atto deliberativo di conferimento del singolo incarico sarà data evidenza del completamento dell'istruttoria inerente alla pattuzione dei compensi con esplicitazione che il preventivo concordato risulta conforme alle disposizioni del presente Avviso.

5. Al termine dell'incarico il professionista, dovrà redigere il progetto di parcella indicando l'attività svolta, i compensi concordati, gli oneri di legge, salva la possibilità per il legale di chiedere un "acconto" in relazione a spese sostenute e debitamente documentate.

6. La LILT si riserva di verificare, prima di procedere al pagamento, la corretta redazione del progetto di parcella e la presenza dei giustificativi di spesa per il rimborso delle spese anticipate dal Professionista.

## **7 Cancellazione dall'Elenco**

1. La cancellazione d'ufficio dall'Elenco avrà luogo qualora il professionista:
  - a) abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
  - b) non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidato o, comunque, si sia reso responsabile di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con la LILT;
  - c) sia, comunque, responsabile di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento alla LILT;
  - d) sia in corso, durante l'espletamento dell'incarico affidato In situazioni di conflitto di interessi/incompatibilità con la LILT;
  - e) abbia rinunciato all'affidamento dell'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
- 2 La cancellazione d'ufficio dall'Elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli affidamenti assegnati al Professionista.
- 3 In ogni caso di cancellazione dall'Elenco di cui al comma 1, il Professionista provvede a redigere conforme parcella relativa alle competenze maturate fino a quel momento. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate per l'attività svolta fino a quel momento e sarà soggetta all'approvazione della LILT.

## **8 Trattamento dei dati personali**

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., la LILT — Sede legale via Alessandro Torlonia n. 15, 00161 Roma; pec: sede.lilt@pec.it - opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dalla LILT, in qualità di titolare del trattamento, è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'Elenco per le finalità indicate del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell' "Elenco", nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par., 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

3. Gli Interessati hanno il diritto di ottenere dalla LILT, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è

presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) Avv.to Francesco Vaccaro al seguente indirizzo mail: [sede.lilt@pec.it](mailto:sede.lilt@pec.it).

4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

## **9 Clausola di salvaguardia**

1. In caso di sopravvenuti interventi normativi, legislativi o contrattuali, modificativi della disciplina dettata dal presente Avviso, l'Ente si uniformerà automaticamente al nuovo contesto normativo.

## **10 Norme finali, transitorie e di rinvio**

1. Il presente Avviso entrerà in vigore a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di sua approvazione sarà pubblicato sul sito web istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente".

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ss.mm.ii. (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), quelle del Codice Deontologico Forense, nonché i principi sanciti dal Parere n. 02017/2018 dello 03/08/2018 del Consiglio di Stato — adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018, da ultimo recepiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018).

## **11 Informazioni**

E' possibile ricevere ogni informazione o chiarimento in merito alla presente procedura contattando gli Uffici della LILT, inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [sede.centrale@lilt.it](mailto:sede.centrale@lilt.it).

